

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 33

(Interventi infrastrutturali per gli enti locali)(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità indicate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 4/1991, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettere a) e b), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 330 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 330 milioni per l'anno 1995.